

## L'Amministratore di Sostegno

Con la Legge 6/2004 è stata introdotta nell'ordinamento italiano la figura dell'Amministratore di Sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone fragili. Questa figura si aggiunge agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con il compito di assistere in modo più adeguato la persona, rispettando i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi limiti, prendendosi cura e non sostituendosi ad essa.

L'Amministratore è una persona che, in modo volontario, supporta chi ha difficoltà nel compiere o gestire attività inerenti la propria quotidianità; non deve essere un professionista in campo giuridico, sociale o amministrativo ma una persona motivata a mettersi in relazione, ascoltare e comprendere le necessità, capace di attivare opportuni risorse e opportunità.

Le sfere di intervento sono di norma: la gestione economica e patrimoniale, il supporto all'esercizio dei diritti e doveri civici (votare, firmare documenti, ecc.) e all'espletamento delle pratiche burocratiche, per le scelte relative alla cura della salute. In base al profilo funzionale della persona, vengono indicate le aree di competenza dell'Amministratore.

I compiti svolti sono stabiliti dal Giudice Tutelare e possono avere natura patrimoniale o personale. Si parla di natura patrimoniale quando pensiamo a tutte quelle scelte che riguardano la sfera degli interessi economici (ritirare la pensione, riscuotere lo stipendio, pagare le bollette, gestire il conto corrente, ecc.), mentre rientrano nei compiti di natura personale quelle azioni che riguardano la tutela della salute e la cura di sé.

Il ruolo dell'Amministratore di Sostegno mira a conservare il più possibile le capacità residue della persona fragile, dando un supporto esclusivamente per le funzioni che l'assistito non riesce a compiere autonomamente. Inoltre, l'Amministratore di Sostegno deve operare per il benessere del beneficiario, salvaguardandone anche - ma non solo - gli interessi economici.

La richiesta di nomina di un Amministratore di Sostegno può essere fatta da:

- la persona stessa che sente di aver bisogno di assistenza;
- il coniuge o il convivente;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il tutore o il curatore che presentano la richiesta di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione;
- il Pubblico Ministero;
- i responsabili dei servizi sociali che curano e assistono la persona.

Il ruolo di Amministratore di Sostegno può essere svolto da:

- il coniuge non separato legalmente;
- il convivente;
- il genitore;
- il figlio;
- il fratello;
- il parente entro il quarto grado;
- la persona designata anche mediante testamento dal genitore superstite;
- un'altra persona incaricata dal Giudice Tutelare, ad esempio un volontario che ha seguito un apposito percorso formativo e ha espresso la propria disponibilità a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno;
- una persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente), privata (associazione, cooperativa sociale o fondazione) o un'associazione non riconosciuta.